



Ambasciata d'Italia
Tbilisi

VISTO DI INGRESSO PER VISTO PER «LAVORO AUTONOMO» (V.S.U. O V.N.) INGRESSI NELL'AMBITO DELLE QUOTE FISSATE DAL DECRETO FLUSSI

Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato, ai sensi dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998.

Gli ingressi per lavoro autonomo nell'ambito delle quote sono ammessi solo ed esclusivamente a favore delle seguenti categorie, indicate nel decreto flussi vigente (per il 2026, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2025):

- a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
- c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

La domanda di richiesta del visto deve contenere:

- 1) **Modulo di domanda di visto** debitamente compilato;
- 2) **Passaporto o documento di viaggio valido** (originale più una fotocopia), con validità di almeno tre mesi oltre la data di rientro dal viaggio in Italia e con almeno due pagine bianche;
- 3) **Prova di residenza in Georgia** e possesso di permesso di soggiorno georgiano valido (originale più una fotocopia), che al momento del rientro dal viaggio deve avere ancora almeno tre mesi di validità;

- 4) **Una fotografia formato tessera**, conformi agli standard [ICAO](#) e scattate negli ultimi sei mesi;
- 5) **Dichiarazione di non sussistenza di motivi ostativi**, rilasciata dalla competente Autorità amministrativa italiana, nel caso in cui sia richiesto il possesso di autorizzazioni o licenze, denunce di attività o iscrizioni in appositi registri o albi. La data della dichiarazione non deve essere inferiore a tre mesi;
- 6) **Attestazione dei parametri di riferimento riguardante le risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività lavorativa**, anche per le attività che non richiedono abilitazioni od autorizzazioni, rilasciata dalla CCIAA (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) competente per il luogo in cui si svolgerà l'attività autonoma o dai competenti ordini professionali. L'attestazione dovrà essere comunque d'importo non inferiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile dell'assegno sociale. Il reddito può considerarsi prodotto lecitamente anche ove non sia generato nel Paese di residenza, ma da fonti estere; in tal caso esso dovrà comunque essere attestato da idonea documentazione prodotta nel Paese di residenza. La data della dichiarazione non deve essere inferiore a tre mesi;
- 7) **Nulla Osta della Questura** competente per il luogo in cui si svolgerà l'attività autonoma. La data del nulla osta non deve essere inferiore a tre mesi;
- 8) **Dimostrazione del possesso di idonea sistemazione alloggiativa.**
- 9) **Dimostrazione di un reddito annuo**, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- 10) **Assicurazione sanitaria di viaggio**, valida per tutto il periodo di validità del visto, avente una copertura minima di 30.000,00 euro per le spese di ricovero ospedaliero d'urgenza e per le spese di rimpatrio; (solo per i visti Schengen).

Il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo in favore di soci ed amministratori di società o di titolari di contratto per prestazioni di lavoro autonomo può avvenire solo qualora la società di destinazione del lavoratore in Italia risultati – dall'esame del certificato di visura camerale – attiva nel nostro Paese da almeno 3 anni.

Ai fini dell'accertamento da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

I lavoratori autonomi non potranno svolgere la loro attività per committente diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato e non potranno ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi diversi.

ATTENZIONE: L'elenco dei documenti sopra riportato deve intendersi come meramente orientativo per l'utenza. La Sede si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti a seconda del caso e di richiedere eventuali integrazioni documentali.

AVVISO IMPORTANTE

Tutta la documentazione deve essere presentata tradotta in lingua inglese o italiana.

LE INFORMAZIONI SOPRA INDICATE POSSONO ESSERE SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO. NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER LE CONSEGUENZE DERIVANTI DA TALI MODIFICHE. QUESTA AMMINISTRAZIONE CONSOLARE HA PIENA FACOLTÀ DI VALUTARE LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E DI RICHIEDERE EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA, QUALORA LO RITENGA NECESSARIO. INOLTRE, SI INFORMA IL RICHIEDENTE CHE LA PRESENTAZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHiesta NON GARANTISCE IL RILASCIO DEL VISTO.